

## Conto che torna

a cura di  
**Raffaele Marcello\*****Imu e Tasi,  
come rimediare  
al versamento  
tardivo**

*In che modo è possibile rimediare al versamento tardivo dell'Imu? (Vincenzo Basile, Salerno)*

Il contribuente che abbia ommesso, o effettuato solo parzialmente, il versamento d'acconto dell'imposta Imu (e/o anche della Tasi) entro la scadenza del 16 giugno 2015, potrà avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, quindi dal 17 giugno 2015 al 30 giugno 2015, è previsto il cosiddetto ravvedimento "sprint": in tale caso l'omesso versamento può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale dello 0,5% annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito, e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo.

Qualora, invece, il ravvedimento venga perfezionato dal 15° al 30° giorno, successivo alla scadenza (cosiddetto ravvedimento "breve"), quindi dal 1° luglio 2015 al 16 luglio 2015, in aggiunta all'imposta e agli interessi è dovuta la sanzione del 3% che resta fissa indipendentemente dal giorno del versamento.

La sanzione è ridotta a 1/9 del minimo (3,33% del dovuto) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore (ravvedimento "medio"). Gli interessi giornalieri sono sempre calcolati in base al tasso annuale.

La sanzione è ridotta a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al-

l'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

\*Componente Cndcec  
scrivere a r.marcello@marcellocommercialisti.it

